

**Ai Delegati Provinciali Enpav
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari**

Oggetto: adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Vi informo in merito a due provvedimenti che la legge di bilancio 2023 ha previsto che gli Enti di Previdenza dovessero adottare entro il 31 gennaio 2023 riguardo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enpav, nella seduta del 26 gennaio u.s., ha deliberato in merito ai due istituti della **“Definizione Agevolata”** e del **“Saldo e Stralcio”** introdotti dalla ultima legge di bilancio, n. 157/2022.

Sono entrambi istituti che hanno la funzione di annullare interessi e sanzioni su cartelle esattoriali di contributi previdenziali emesse in un dato arco temporale. In entrambi i casi resta dovuto il pagamento dei contributi all'Enpav tramite AdER.

A differenza di quanto avvenuto in passato, questa volta la norma ha rispettato pienamente l'autonomia decisionale degli enti di previdenza privatizzati, lasciando loro la facoltà di applicare o meno i due istituti introdotti. Inoltre, ha salvaguardato la quota capitale della contribuzione previdenziale che resta comunque dovuta, annullando infatti solo sanzioni ed interessi, ha introdotto tempistiche predefinite per il rientro del debito e ha nel contempo ridotto possibili contenziosi sulle cartelle esattoriali.

Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione sono state pubblicate sul nostro sito internet. Inoltre, i contribuenti interessati dal provvedimento saranno raggiunti nei prossimi giorni da una comunicazione specifica.

Descrizione degli Istituti

“Definizione Agevolata” (art. 1, commi dal 231 al 252, legge di bilancio n. 157/2022)

Con la **“Definizione Agevolata”**, il contribuente può richiedere di saldare i debiti per contributi previdenziali di cartelle esattoriali emesse tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022**, senza pagare, però, interessi e sanzioni.

La richiesta di **“Definizione agevolata”** deve essere presentata all'**Agenzia delle Entrate** dal contribuente, esclusivamente in via telematica, **entro il 30 aprile 2023**, accedendo al sito di Agenzia Entrate riscossione.

Il contribuente può scegliere se pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023, o in modalità rateale fino ad un numero massimo di 18 rate distribuite su 5 anni.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, il contribuente decade dalla definizione agevolata e i versamenti eventualmente effettuati vengono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



“Saldo e Stralcio” (art. 1, commi dal 222 al 229, legge di bilancio n. 157/2022)

Il **“Saldo e Stralcio”**, a differenza della Definizione Agevolata, prevede l’annullamento automatico, quindi senza alcuna richiesta da parte del contribuente, degli interessi di mora e delle sanzioni su cartelle esattoriali di contributi previdenziali di importo fino a 1.000 Euro, emesse tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.

Le decisioni del CdA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di **aderire alla “Definizione Agevolata”** delle cartelle esattoriali e di **NON aderire** allo **“Stralcio”** delle cartelle esattoriali.

Le motivazioni dei provvedimenti deliberativi risiedono nell’analisi correlata dei due istituti.

Aderire allo **“Stralcio”**, avrebbe significato dare un vantaggio generalizzato ai contribuenti debitori, estinguendo automaticamente interessi di mora e sanzioni, senza nessun impegno da parte del debitore al versamento dei contributi previdenziali, comunque dovuti.

In un’analisi di costi benefici, sono emersi solo costi per Enpav, in quanto da un lato il debitore non avrebbe avuto alcun interesse a sanare tempestivamente il debito, dall’altro l’Enpav avrebbe rinunciato sin da subito a sanzioni e interessi.

La **“Definizione agevolata”**, invece, è stata approvata in quanto, a fronte dell’annullamento delle sanzioni ed interessi, richiede un impegno formale da parte del debitore a regolarizzare la propria posizione debitoria, con modalità e tempi fissati dalla norma ed entro un arco temporale definito.

Questo rappresenta per l’Ente creditore una maggiore certezza dell’incasso ed un fattore propulsivo rispetto all’attività di recupero dei crediti contributivi.

E’ inoltre importante sottolineare che tutti coloro che sarebbero rientrati nello Stralcio, al quale appunto l’Enpav non ha aderito, possono comunque avvalersi della “Definizione agevolata”.

Un cordiale saluto

Il Presidente Tullio Scotti

